



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OO.PP. E
MOBILITA'
UFFICIO EDILIZIA E OO.PP.

Corso Garibaldi, 139 - 85100 Potenza
Tel. 0971/668443 Fax 0971/668497
ernesto.mancino@regione.basilicata.it

Potenza, 29.10.09
Protocollo n. 200179

Ai Sindaci di tutti i Comuni
Loro Sedi

Oggetto : Legge n. 13/89 - L.R. n. 7797. Indirizzi per la concessione di contributi per la eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati.

Con D.G.R. n. 1644 in data 25.09.09 questo Ente, anche a seguito di specifici quesiti posti da vari comuni, ha impartito le seguenti disposizioni alle quali Codeste Amministrazioni si debbono attenere nella concessione dei contributi per la eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge Regionale 21.01.1977, n. 7 :

1) E' fissato in mesi sei, a partire dalla data di comunicazione al richiedente, da parte del Comune, della avvenuta concessione del contributo per la eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, il termine entro il quale il beneficiario deve ultimare i lavori e presentare al Comune le fatture quietanzate dei lavori eseguiti, pena la revoca del contributo assentito. In caso di revoca il Comune deve utilizzare le somme disponibili per l'immediato scorrimento della graduatoria. In mancanza di ulteriori richiedenti in graduatoria le somme residue debbono essere tempestivamente restituite alla Regione. Il termine di sei mesi può essere prorogato, da parte del Comune, per un tempo massimo di mesi sei previa istanza motivata da parte del beneficiario;

2) In caso di decesso del titolare del contributo, intervenuto dopo la ultimazione dei lavori ritenuti ammissibili a contributo da parte del comune, ma prima della concessione del contributo stesso da parte della Regione, le fatture quietanzate dei lavori eseguiti possono essere liquidate agli eredi;

3) Qualora nulla osti al conferimento della abitabilità a locali collegati funzionalmente all'unità abitativa, in cui ha abituale dimora la persona avente diritto al contributo, posti a piano terra, ma aventi destinazione d'uso diversa da abitazione, i contributi possono essere concessi per i lavori necessari a rendere privi di barriere architettoniche i detti locali in luogo dei lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere esistenti nell'unità abitativa posta ai piani superiori.

Tenuto conto, inoltre, che dalla documentazione che Codeste Amministrazioni trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, si rilevano comportamenti differenziati e, spesso, non in linea con l'iter procedurale previsto dalla legge n. 13/89 e dalla successiva L.R. n. 7/97, dovuti, molto verosimilmente, al mancato trasferimento delle conoscenze tra vecchi e nuovi referenti istruttori, si ritiene di dover di seguito esplicitare l'iter procedurale da seguire nella predisposizione delle graduatorie ed uniformare la modulistica da trasmettere a questo Ente.

Come è noto, per la formulazione della graduatoria, di esclusiva competenza di Codeste Amministrazioni, trova applicazione il disposto di cui al terzo comma dell'art. 10 della L.R. n. 7/97 il quale prevede la priorità per i soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti AA.SS.LL.



Criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza ai disabili aventi le caratteristiche testè rammentate, ordinate fra loro in base al subordinato criterio cronologico, che in tal caso integra il primo criterio, quindi devono porsi le altre domande, disposte in base all'ordine temporale di presentazione.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi.

- Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione fermo restante la precedenza delle domande dei disabili riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti AA.SS.LL. anche se presentate nell'anno successivo.

Ogni anno, pertanto, la graduatoria va aggiornata e riformulata sulla base dei sopra citati criteri e trasmessa a questo Ente sulla base dello schema allegato (**all. 1**) unitamente alle Schede **A**) e **B**).

Per avvalersi della suddetta priorità, si ritiene che il disabile debba necessariamente allegare alla domanda la certificazione della A.S.L. attestante il possesso di uno dei seguenti requisiti : “ 05 - invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”(Leggi n. 18/80 e n. 508/88) ; “ 07 - minore non deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”(Leggi n. 118/71 e n. 508/88) e “11 - cieco assoluto”(Leggi n. 382/70 e n. 508/88) come da schema (**all. 2**) di certificato allegato alla presente.

Si ritiene, inoltre, che possa essere riconosciuta la priorità anche al disabile al quale viene riconosciuto il requisito di cui al punto “06 – invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (Leggi n. 18/80 e 508/88) qualora dalla patologia accertata e dalle principali disabilità evidenziate sullo stesso certificato si rilevano difficoltà di deambulazione.

Analoga considerazione vale per il disabile al quale viene riconosciuto il requisito di cui al punto “12 – invalido ultrasensitacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (Leggi n. 18/80 e 508/88) di cui allo schema di certificato allegato (**all. 3**).

Il solo requisito di “ 04 - invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”, anche in presenza di altro certificato medico attestante la difficoltà di deambulazione, si ritiene che non dia diritto alla priorità.

Si ritiene, infatti, che la difficoltà di deambulazione debba essere accertata esclusivamente dalla “Commissione medica di prima istanza” operante presso l'A.S.L. e riportata nel relativo verbale di visita collegiale.

In presenza, infine, della sola certificazione rilasciata ai sensi della Legge 5.02.92, n. 104, allegato (**all. 4**), dalla quale si rilevi il riconoscimento di “handicap con condizioni di gravità” si ritiene che possa riconoscersi la priorità sola laddove la difficoltà di deambulazione si evince chiaramente dalla patologia accertata e riportata sullo stesso certificato.



Si ritiene, infine, fornire alcuni chiarimenti in merito a quesiti posti da alcune Amministrazioni :

1) - circa la possibilità di accesso ai contributi previsti dalla Legge 13.01.1989, n. 13 e dalla Legge Regionale 21.01.1997, n. 7 anche da parte di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali che non siano strettamente legate alla deambulazione ed alla mobilità, si fa presente quanto segue.

Per barriere architettoniche in edifici privati, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 14.06.1989, n. 236, debbono intendersi : a) – gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) – gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti; c) – la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Come si può rilevare, le barriere architettoniche non sono soltanto quelle che impediscono la deambulazione o la mobilità ma anche quelle che determinano, comunque, degli impedimenti.

L'accesso ai contributi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 13/89 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/97, è, consentito ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità.

La circolare del Ministero dei LL.PP. 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. al punto 4.8 recita testualmente : “ affinché sorga il diritto ai contributi, ai sensi del comma 3 dell'art. 9, l'opera deve essere volta al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti : fra queste l'art. 9 indica, a titolo esemplificativo, la cecità e le menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità”.

Ne deriva, quindi, che per accedere ai benefici di legge non bisogna avere esclusivamente limitazioni motorie o di deambulazione.

Per quanto attiene, invece, l'ammissibilità a contributo degli interventi richiesti è necessario che gli stessi siano strettamente connessi con l'handicap del richiedente, con la patologia dal quale l'handicap dipende e finalizzati, quindi, esclusivamente alla eliminazione di quegli impedimenti derivanti al portatore di handicap dalla specifica patologia.

Sono inammissibili a contributo, ad esempio: la installazione di un ascensore richiesto da un sordo che non abbia anche difficoltà di deambulazione; l'adeguamento degli spazi interni all'alloggio richiesto da un soggetto affetto da “balbuzie di tipo cronico grave”; la installazione di automatismi per l'apertura di porte e finestre richiesta da parte di un soggetto affetto da “insufficienza aortica valvolare”, etc.

Alla richiesta di contributo deve essere, d'altronde, necessariamente allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale devono essere descritti gli ostacoli esistenti, quali difficoltà essi comportano e gli interventi finalizzati alla rimozione degli specifici ostacoli.



Sarà cura di Codeste Amministrazioni, in sede di istruttoria della richiesta finalizzata alla ammissibilità a contributo, verificare la veridicità delle dichiarazioni e valutare la compatibilità dell'intervento richiesto con l'handicap del richiedente.

2) -In riferimento a pareri richiesti a questo Ufficio in merito alla eventuale ammissibilità a contributo di più istanze da parte dello stesso disabile per la eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati ed in merito alla determinazione del contributo massimo concedibile ai sensi della Legge n. 13/89 e della L.R. n. 7/97, si fa presente quanto segue.

Qualora le barriere esistenti ostacolano diverse funzioni (accesso o fruibilità dell'alloggio) il disabile può ottenere sia il contributo per l'accesso all'alloggio (max € 15.493,71 o 20.658,27, in caso di ascensore in condominio) che quello per la sua fruibilità (max € 15.493,71) presentando, però, due specifiche domande anche in tempi diversi.

In questo caso i diversi contributi vanno determinati sull'ammontare della spesa necessaria per garantire la singola funzione (accesso o fruibilità).

Per interventi volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio : portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante) è possibile formulare una o più domande, anche in anni diversi, ma, trattandosi di opere funzionalmente connesse, ancorchè di diversa tipologia, il contributo concedibile va determinato, volta per volta, sulla spesa complessiva progressiva e non può, in ogni caso superare, nel tempo, il contributo massimo (€ 15.493,71 o € 20.658,27 per ascensore in condominio) stabilito per ciascuna funzione (accesso o fruibilità).

Ciò posto, si ritiene che nulla osta all'ammissibilità a contributo di più istanze formulate dallo stesso soggetto, nei limiti e nei modi, però, di quanto sopra precisato e previa verifica, comunque, che le istanze formulate in tempi diversi abbiano ad oggetto la rimozione di barriere per le quali non sia stato concesso già altro contributo.

3) -In riferimento al quesito posto in merito alla possibilità di deroga alle caratteristiche dimensionali degli ascensori in edifici esistenti, dettate dal D.M. 14.06.1989, n. 236, ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalle norme in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come è noto il punto 7.5 dell'art. 7 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, prevede che negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 13/89, sono ammesse deroghe alle norme dello stesso D.M. n. 236/89 in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Ciò premesso, si ritiene che in questi casi il contributo previsto dalla Legge n. 13/89 (da alcuni anni non più rifinanziata) e dalla L.R. n. 7/97 possa essere ugualmente concesso in quanto il superamento delle barriere architettoniche è, comunque, garantito pur nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali ed impiantistiche degli edifici.

4) -In riferimento ai chiarimenti richiesti in merito alla possibilità o meno di concedere il contributo per la eliminazione delle barriere architettoniche nell'alloggio occupato



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE
UFFICIO AIUTI

viale della Regione Basilicata – 85100 Potenza
Tel 0971 668801 / Fax 0971 668813
gaetano.giordano@regione.basilicata.it

stabilmente dal richiedente, ancorché lo stesso abbia in un altro alloggio in un altro comune la residenza anagrafica, si comunica quanto segue.

La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., esplicitiva della Legge 9.01.1989, n. 13, al punto 4.1, nel definire il procedimento per la concessione dei contributi, limita gli stessi ad interventi da realizzarsi *“su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti”*.

Al punto 4.17 della medesima circolare è precisato, inoltre, che *“il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si interviene : non sorge, pertanto, il diritto al contributo qualora l’handicappato abbia nell’immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria”*.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la concessione del contributo sia condizionata al possesso da parte del richiedente di entrambi i requisiti : residenza nell’immobile su cui si chiede di intervenire e stabile ed abituale dimora nello stesso.

5) – In riferimento al quesito, con il quale si chiede se è possibile concedere contributi per la eliminazione di barriere architettoniche in edifici realizzati dopo la entrata in vigore della Legge n. 13/89, si precisa che possono costituire oggetto di contributo esclusivamente gli interventi da eseguirsi su immobili la cui concessione edilizia sia stata rilasciata in data antecedente all’11.08.1989.

Ciò in quanto, a decorrere dall’11.08.1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della legge previsti dal primo comma dell’art. 1 della stessa Legge n. 13/89) tutti progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici dovevano essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236.

Per gli immobili i cui progetti siano stati presentati dopo l’11.08.1989 è possibile concedere contributi solo qualora siano state rispettate nella loro realizzazione le prescrizioni tecniche contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 e si voglia conseguire un maggior grado di fruibilità (da adattabilità a accessibilità).

Codeste Amministrazioni sono invitate ad attenersi alle presenti direttive anche alla luce dei nuovi indirizzi fissati con la sopra citata D.G.R. n. 1644 in data 25.09.09.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(Dott. Ernesto MANCINO)

IL RESPONSABILE DELLA P.O.C.
Geom. Antonio LAROCCA
Tel. : 0971-668540
e-mail : anlarocc@regione.basilicata.it

Ref. : Sig.ra Rosa SALUZZI
Tel. : 0971-668417